

Sent. 1592/08

Geon.: 1443/S

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Avellino, nella persona del Giudice Francesco Paolo Feo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 1904/2003 r.a.c.c., e vertente tra

, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Motti, con il quale è
elettivamente domiciliato in Avellino alla via Dante, presso lo studio dell'Avvocato

OPPONENTE

CONTRO


BANCA

S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato

, elettivamente domiciliata in Avellino, alla [REDACTED], presso la Direzione

Generale della Banca

s.p.a.



FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 20 febbraio 2003 conveniva in
giudizio la Banca, proponendo opposizione avverso al decreto ingiuntivo
numero 211/2003, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della Banca di euro
268.004,82, per scoperto di conto corrente.

Dopo aver effettuato la ricostruzione dei fatti e dei rapporti intercorsi fra le parti (per la quale si
fa rinvio all'atto di citazione) l'opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza
territoriale del Tribunale di Avellino, ai sensi dell'art. 1469 bis n. 19 c.c., la violazione degli
obblighi di correttezza, diligenza, trasparenza e prudente gestione da parte della Banca, nonché
la nullità del fido per cassa concesso in violazione del combinato disposto degli articoli 30 e 47
del regolamento Consob n. 11522/98, la violazione degli obblighi di valutare l'adeguatezza

[Handwritten signature]

delle operazioni rispetto al profilo dell'investitore di cui all'art. 29 primo comma del Regolamento Consob predetto, la violazione degli obblighi di informazione di cui al regolamento sopra detto, nonché l'applicazione di interessi anatocistici.

Proponeva inoltre domanda riconvenzionale onde ottenere, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 1.032.920,00 per le violazioni di legge poste in essere dalla Banca.

Si costituiva in giudizio l'opposta, deducendo in via preliminare che era infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, che non poteva esser qualificato consumatore, per i motivi che esponeva in comparsa ed a cui si rimanda più specificamente. Contestava quindi le violazioni lamentate dall'opponente e, quanto all'eccezione relativa all'applicazione degli interessi anatocistici, affermava che la Banca aveva conteggiato gli interessi già al momento della proposizione del ricorso. Già dal 2000, peraltro, era stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Deduceva inoltre l'infondatezza della domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente.

La causa veniva riservata a sentenza sulla questione preliminare dell'eccezione di incompetenza per territorio all'udienza del 6 luglio 2007, sulle seguenti

CONCLUSIONI DELLE PARTI


I procuratori delle parti si riportavano a tutto quanto dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' fondata l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata sin dall'atto di opposizione da _____, che ha invocato l'applicazione del foro "del consumatore".

Consumatore, invero, è la persona fisica che agisce per scopi che non rientrano nella sua attività professionale od imprenditoriale.

Nella fattispecie, fra le parti in causa, intercorse un contratto di negoziazione di titoli, da eseguire con operazioni regolate su conto corrente, già stipulato antecedentemente, mediante l'utilizzo di un fido per cassa concesso dalla Banca. Dunque, per quel che più



interessa ai fini della presente decisione, non è contestato che il debito dell'opponente derivi dalle operazioni di negoziazione di titoli assistiti dal fido, tanto che fra i due rapporti deve senz'altro ravvisarsi un collegamento negoziale. La debitoria nasce, in altri termini, da un rapporto di funzionalità fra il conto corrente ed il contratto di negoziazioni titoli, nel senso che il primo rapporto era strumentale alla regolazione del collegato contratto di negoziazione dei titoli, che peraltro prevedeva la stessa clausola di deroga alla competenza territoriale, in favore del foro di Avellino.

Fatte tali premesse ai fini dell'inquadramento della vicenda e dei suoi presupposti, non è possibile però ritenere che l'opponente abbia proceduto alla negoziazione dei titoli nell'ambito di un'attività collegata alla sua professione, che è quella di avvocato, che ha evidentemente oggetto diverso. La negoziazione di titoli è diretta in genere ad ottenere un guadagno, in termini di percezioni di interessi, di natura diversa da quello derivante dall'attività libero professionale.

Non sono stati forniti inoltre elementi di segno contrario a quelli che inclinano il giudizio.



In primo luogo nulla di scritto è rinvenibile nel contratto o negli atti intercorsi fra le parti in ordine ad un'eventuale destinazione dei due contratti - così come collegati - allo svolgimento dell'attività professionale; né al riguardo può rilevare, proprio per quanto detto sopra in ordine al fatto che la debitoria nasce dall'attività di negoziazione titoli, che nello ~~specimen formato al momento del sorgere di quest'ultimo contratto (antecedente, peraltro, al contratto di negoziazione)~~ il nome dell'opponente fosse accompagnato dall'indicazione della professione di avvocato, perché il rapporto dedotto in lite quale scaturigine della debitoria, non ha collegamenti con l'attività professionale forense; inoltre, che l'opponente abbia girato assegni di clienti sul conto non fa mutare il giudizio già reso, visto che il conto corrente è sicuramente utilizzabile anche a scopi di ricezione di pagamento; ma che tali operazioni nulla avevano a che vedere col rapporto di collegamento fra il conto corrente e la negoziazione di

titoli, da cui, lo si ripete, è derivata la debitoria ed a cui deve guardarsi nella valutazione dell'eccezione di incompetenza territoriale, nei sensi più volte detti.

Irrilevante, quindi, è che il contratto di conto corrente fu redatto parte a mano ed in parte a macchina (nel senso che alcuni spazi erano lasciati vuoti per il riempimento a mano di alcuni degli elementi contrattuali), perché la circostanza non è indicativa dell'effettiva stipula del contratto in seguito a trattativa, essendo riscontrabile di frequente nella pratica della stipula di contratti di questo genere ed in assenza di elementi ulteriori di valutazione che facciano pensare all'effettivo intervento di una trattativa proprio in relazione alla clausola che (in entrambi i contratti) derogava alla competenza territoriale.

Per tutte le argomentazioni che precedono va quindi affermato che il rapporto fatto valere in giudizio dalla Banca ai fini della sua pretesa di credito sia stato stipulato da un comune consumatore.

Va applicato quindi l'art. 1469 *bis* n. 19 c.c., con conseguente declaratoria di inefficacia della clausola contrattuale suddetta e va pertanto dichiarata la incompetenza territoriale di questo Tribunale, in favore di quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e concessione del termine di legge per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice competente.

Sussistono giusti motivi, in considerazione dei rapporti intercorsi fra le parti e delle questioni giuridiche oggetto di controversia, con particolare riferimento all'individuazione della qualità di consumatore in capo all'opponente, onde compensare interamente fra le parti stesse le spese di questo giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Avellino, nella persona del Giudice Francesco Paolo Feo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 1904/2003, avente ad oggetto opposizione a

decreto ingiuntivo e proposta da

nei confronti della Banca

, così provvede: _____

dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino, essendo competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa; _____

dichiara la nullità del decreto ingiuntivo numero 211/03, oggetto dell'opposizione; _____


assegna alle parti termine di sei mesi dalla comunicazione di questa sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice competente territorialmente; _____

compensa interamente fra le parti le spese di lite. _____

Così deciso in Avellino, in data 16 luglio 2008

IL GIUDICE

dottor Francesco Paolo Feo



TRIBUNALE DI AVELLINO
Pubblicato il 09/07/2008
Il Cancelliere